



Beyond The Sidelines | LCA Sport Annual Review 2025



Giunti al termine di un anno ricco di novità in ambito legislativo e di pronunce giurisprudenziali di particolare rilievo, siamo lieti di presentare la LCA Sport Annual Review 2025, una rassegna che approfondisce le principali questioni legali che hanno attraversato il mondo dello sport negli ultimi dodici mesi.

Il 2025 ha segnato un passaggio cruciale nel rapporto tra diritto sportivo e diritto dell'Unione europea, con decisioni destinate a incidere sui trasferimenti dei calciatori, sulla disciplina degli agenti sportivi e sull'autonomia dell'arbitrato sportivo internazionale. Sul piano nazionale, si è assistito alla pubblicazione del nuovo Regolamento Agenti FIGC e del nuovo Accordo Collettivo per la Serie A. Il tutto in un contesto segnato dall'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e dei Mondiali 2026, che hanno reso necessari interventi normativi e politiche sportive mirate a regolare gli impatti di questi grandi eventi sportivi sia a livello nazionale che internazionale.

Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo alla lettura delle seguenti pagine per una sintesi delle principali novità in ambito legale che ha caratterizzato lo sport nel 2025.

Con i migliori auguri di buone feste e un felice anno nuovo!

Federico Venturi Ferriolo

Partner – Head of Sports

federico.venturiferriolo@lalex.it

lcasport@lalex.it

Diritto e Sport: le novità del 2025 in Italia

Giovani di serie e introduzione del diritto di opzione per la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante

Il 30 gennaio 2025 la FIGC ha introdotto una novità rilevante in relazione alla stipula del primo contratto di apprendistato per i calciatori giovani di serie. Il nuovo articolo 33 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) prevede infatti che essi possano concedere alla società presso cui sono tesserati un diritto di opzione per la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante. Il diritto di opzione potrà essere concesso esclusivamente dai calciatori che non hanno ancora compiuto 18 anni e dovrà essere inserito nel modulo di tesseramento. La durata massima dell'opzione potrà essere di due anni, se il calciatore ha 14 anni, o di un anno, se il calciatore ha già compiuto 15 anni. In ogni caso, la società potrà esercitare il diritto nell'ultimo mese di tesseramento del calciatore dietro pagamento di un corrispettivo minimo precedentemente concordato tra le parti.

[LEGGI QUI](#)

Riforma del lavoro sportivo: pubblicato il nuovo mansionario ufficiale per le figure professionali del settore

Anche quest'anno è stato pubblicato il mansionario sportivo che rappresenta l'elenco ufficiale delle mansioni che identificano i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, del D.lgs. 36/2021. Questo elenco integra la definizione di lavoratore sportivo fornita dalla normativa, che lascia spazio alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA) per individuare ulteriori figure professionali specifiche, necessarie in base ai rispettivi regolamenti tecnici. Infatti, questa classificazione si basa sul principio per cui il lavoro sportivo comprende non solo le mansioni previste espressamente dalla legge, ma anche quelle che le singole federazioni, attraverso il loro regolamento tecnico, ritengono essenziali per il corretto svolgimento delle attività sportive che governano.

[LEGGI QUI](#)

[ELENCO MANSIONI](#)

Insight - È Riforma dello Sport

Il nuovo Regolamento Agenti FIGC e le prospettive di modifica al Regolamento Agenti CONI

Il 23 aprile 2025 la FIGC ha pubblicato una nuova versione del Regolamento Agenti Sportivi. Le modifiche introdotte eliminano i requisiti di residenza estera e di durata minima dell'abilitazione per l'agente domiciliato, ampliano i reati ostantivi all'iscrizione per tutti gli agenti e prevedono la risoluzione automatica dei mandati in caso di cancellazione dell'agente dal registro. In linea con le previsioni del Regolamento Agenti FIFA, è stato introdotto anche il divieto di inserire nei mandati clausole che limitano la possibilità del calciatore di negoziare i propri contratti autonomamente. La pubblicazione del Regolamento ha suscitato l'immediata reazione dell'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (AIACS) e della Italian Association of Football Agents (IAFA) che, dopo la pubblicazione di un comunicato in cui preannunciavano azioni legali, hanno formalmente notificato in data 9 giugno 2025 un ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, chiedendo l'annullamento del Regolamento Agenti Sportivi FIGC previa sospensione dell'efficacia in via cautelare. Tuttavia, il TAR, in ragione dell'omessa previa impugnazione dinanzi agli organi della giustizia sportiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione della c.d. "pregiudiziale sportiva".

Ad ogni modo le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, pur risultando approvate dalla Giunta Nazionale del CONI, non sono ancora state recepite nel Regolamento Agenti Sportivi CONI. Ne consegue che, sino

all'adozione di un nuovo Regolamento da parte del CONI, le previsioni del Regolamento Agenti Sportivi FIGC non possono considerarsi efficaci né, di conseguenza, applicabili.

[LEGGI QUI](#)

La FIFA riconosce il titolo di agente sportivo conseguito in Italia

Il 2025 è stato l'anno record per l'importo delle commissioni pagate dai club agli agenti sportivi nell'ambito di trasferimenti internazionali, per un importo di 1,37 miliardi di dollari stando al FIFA Football Agents Report di dicembre 2025. In questo contesto, la FIFA ha riconosciuto l'equipollenza del titolo di agente sportivo ottenuto in Italia, secondo il sistema nazionale, alla licenza FIFA prevista dal Regolamento per gli Agenti di Calcio (FFAR). Questo riconoscimento avviene ai sensi dell'articolo 24 delle FFAR che consente alla FIFA di approvare sistemi di licenza nazionali quando questi prevedono requisiti di idoneità per i candidati e un esame basato su normative sportive o altri requisiti formativi sostanziali.

Grazie a tale riconoscimento, gli agenti sportivi regolarmente iscritti al Registro Federale FIGC e al Registro Nazionale CONI possono richiedere la licenza FIFA tramite la piattaforma ufficiale, senza dover sostenere il relativo esame, purché rispettino i requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 5 del regolamento.

Una volta iscritti, gli agenti saranno autorizzati a operare anche a livello internazionale, ma dovranno adempiere agli obblighi di aggiornamento professionale continuo (CPD) stabiliti dall'articolo 9 delle FFAR, che prevede l'ottenimento di un numero minimo di crediti formativi ogni anno.

[LEGGI QUI](#)

[AGENTS REPORT](#)

Riforma dei regolamenti Lega Pro: *salary cap* e più tutele nelle acquisizioni societarie

Considerate le numerose defezioni e situazioni di crisi che hanno compromesso il regolare svolgimento della stagione sportiva 2024-2025, la Lega Pro ha deciso di modificare i propri regolamenti per contrastare le persistenti fragilità economico-finanziarie delle società partecipanti.

In data 29 aprile 2025, l'assemblea della Lega Pro ha approvato l'introduzione del *salary cap*, strumento che limiterà la spesa delle società per gli ingaggi al 55% del rapporto tra emolumenti e valore della produzione. In caso di violazione del *cap* non sono previste penalizzazioni sportive, ma multe che verranno reinvestite nei settori giovanili. Nella stagione 2025-26 il *salary cap* è stato introdotto in via sperimentale, senza che si potessero applicare sanzioni, mentre l'applicazione definitiva è stata prevista per la stagione 2026-27.

All'esito della riunione del Consiglio Federale del 30 aprile 2025 sono state inoltre introdotte alcune modifiche regolamentari finalizzate a rafforzare le garanzie in caso di acquisizione di club militanti in Lega Pro. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 20 bis, comma 6 delle NOIF, che elenca i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria per gli acquirenti di partecipazioni societarie in società sportive professionalistiche, ha aggiunto un ulteriore requisito ai fini della verifica della solidità finanziaria. Da ora in avanti, in caso di acquisizione di partecipazioni di maggioranza in società di Lega Pro, gli acquirenti dovranno fornire garanzie non solo per i debiti già esistenti, come previsto in precedenza, ma anche per quelli che matureranno fino al termine della stagione sportiva in corso. A tal fine, sarà necessario depositare presso la FIGC una fideiussione bancaria a prima richiesta a favore della Lega Pro. Tale garanzia dovrà coprire i debiti contratti fino al termine della stagione nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori dell'area sportiva con contratti ratificati dalla Lega, nonché delle ulteriori figure previste dai regolamenti delle Licenze Nazionali.

[LEGGI QUI](#)

[LEGGI QUI](#)

Dal Decreto Sport alla Legge: nuove regole per Olimpiadi, grandi eventi e lavoro sportivo

Le novità introdotte dal Decreto Sport, ora convertito in legge con la Legge n. 119/2025, prevedono un insieme di misure per l'organizzazione dei principali eventi sportivi internazionali in Italia nei prossimi anni, tra cui le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'America's Cup Napoli 2027, le ATP Finals 2026-2030 e l'Europeo di calcio 2032.

Il provvedimento ha introdotto procedure semplificate per l'organizzazione degli eventi, fondi dedicati, misure per sicurezza, ordine pubblico, impiantistica e giustizia sportiva, ampliano le tutele nei confronti degli arbitri e rafforzano la *governance* dei grandi eventi. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza degli sport invernali, con requisiti più severi per piste da sci e slittino, e al contrasto del *matchfixing*, con un ruolo rafforzato della Procura Generale dello Sport presso il CONI e strumenti di monitoraggio dei flussi anomali di scommesse.

Sul fronte del lavoro sportivo, il provvedimento conferma l'estensione della durata massima dei contratti di lavoro subordinato da cinque a otto anni, già recepita dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 6A del 1° luglio 2025.

Il testo normativo disciplina, inoltre, la gestione dei grandi eventi sportivi futuri, con il coordinamento tra il Commissario per Euro 2032 e le amministrazioni locali per la riqualificazione degli impianti, l'obiettivo di garantire sostenibilità, tutela degli atleti e delle infrastrutture, e un'efficace *governance* a livello nazionale per tutti gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

[LEGGI QUI](#)

[LEGGI QUI](#)

Il nuovo Accordo Collettivo tra AIC, Lega Serie A e FIGC

Il nuovo Accordo Collettivo (AC) della Serie A, stipulato il 31 luglio 2025 tra AIC, Lega Serie A e FIGC, rappresenta un aggiornamento fondamentale del quadro normativo e contrattuale dei calciatori professionisti italiani, alla luce delle recenti riforme legislative. Come noto, infatti, la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto per la prima volta in Italia la definizione di "lavoratore sportivo" e la possibilità di stipulare contratti di apprendistato sportivo, mentre il Decreto Sport (D.L. 96/2025) ha esteso la durata massima dei contratti da cinque a otto stagioni. In questo quadro il nuovo AC nasce quindi per ridefinire il rapporto tra club e calciatori, armonizzando esigenze economiche, organizzative e sportive.

In tema di contratti di apprendistato, l'articolo 2.3 introduce significativi cambiamenti strutturali ed economici. I salari minimi sono ora fissi e determinati in base all'età che il calciatore raggiunge entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia la stagione sportiva, semplificando il calcolo delle retribuzioni e riducendo i costi per i club rispetto al sistema precedente.

Il nuovo AC, all'articolo 4.2.2, disciplina in maniera dettagliata i diritti d'immagine, definendo per la prima volta il concetto di "immagine collettiva" della squadra e regolando il suo utilizzo per un massimo di trenta ore per stagione, da distribuire in modo uniforme tra i calciatori. Il contratto regola anche l'uso dell'immagine individuale dei calciatori per attività promozionali e pubblicitarie, stabilendo che gli stessi non possano essere obbligati a partecipare a campagne pubblicitarie individuali senza consenso e che qualsiasi utilizzo di materiale pubblicitario con colori o simboli del club richieda autorizzazione scritta.

In questo quadro scompare il riferimento, che invece era presente nella versione precedente dell'AC, alla Convenzione sulla pubblicità. L'articolo 4.5 del precedente AC faceva riferimento a tale Convenzione e stabiliva che, nei casi di accordi relativi alla concessione dei diritti d'immagine tra club e calciatori, si dovesse fare riferimento ai termini della nuova Convenzione "se e quando fosse stata emanata". Tuttavia, tale Convenzione non è mai stata emanata e, di conseguenza, la disposizione non è mai stata applicata.

Tra le varie novità vi è la previsione per cui sono valide solamente le pattuizioni integrative relative ai diritti di immagine tra la società e il calciatore, purché inserite nel documento "Altre Scritture".

Una novità importante, disciplinata dall'articolo 5.2.7.1 riguarda la riduzione automatica del 25% del salario in caso di retrocessione in Serie B, con possibilità di deroghe concordate tra le parti.

Il nuovo sistema disciplinare dell'AC all'articolo 8.3.1 introduce regole più precise e proporzionate: le multe per violazioni ordinarie potranno arrivare fino al 20% del salario mensile fisso, mentre comportamenti discriminatori potranno comportare sanzioni fino al 50%. La formazione e lo sviluppo culturale dei calciatori restano una priorità, con iniziative promosse dai club per favorire studi, corsi professionali e consapevolezza su temi come il *match-fixing*.

Sul fronte sanitario, all'articolo 8.10.1 l'AC garantisce assistenza medica di base gratuita ai calciatori da parte delle società di appartenenza. Tuttavia, i calciatori con stipendio annuo superiore a €500.000 dovranno coprire personalmente eventuali servizi che esulano dall'assistenza base. La nuova disciplina sul periodo di comporto introduce criteri più flessibili per riduzioni salariali o terminazioni contrattuali in caso di infortuni o malattie, estendendo la possibilità di intervento anche a periodi non consecutivi di assenza.

All'articolo 12.1 viene ribadito il diritto a un giorno di riposo settimanale dei calciatori, salvo che la squadra non sia impegnata in competizioni ufficiali nazionali e/o internazionali fissate in date infrasettimanali.

[LEGGI QUI](#)

Diritto e Sport: le novità del 2025 in ambito internazionale

La WADA e Sinner giungono ad un accordo transattivo

Nel tennis l'attività disciplinare antidoping è affidata all'International Tennis Integrity Agency (ITIA). In virtù di un accordo tra ITIA e Sports Resolutions, organismo indipendente con sede a Londra, tutte le controversie di competenza dell'agenzia siano devolute in primo grado a tale organismo.

Il 10 marzo 2024, durante il Master 1000 di Indian Wells, Sinner risultava positivo a seguito di un controllo antidoping al clostebol. Veniva quindi avviato un procedimento che si concludeva il 19 agosto 2024 con una decisione dello Sports Resolutions con cui l'atleta veniva assolto poiché la concentrazione di clostebol rilevata era ritenuta bassa e non imputabile a colpa o negligenza dell'atleta stesso. La decisione veniva però impugnata dalla World Anti-Doping Agency (WADA) al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in applicazione dell'articolo 13.8 del Tennis Antidoping Programme (TADP), in quanto l'atleta avrebbe agito con negligenza, essendo responsabile dell'operato dei propri collaboratori. Secondo la WADA, infatti, gli atleti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione di sostanze vietate nel proprio organismo.

Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, mediante il quale veniva inflitta a Sinner una sospensione di tre mesi dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, con autorizzazione alla ripresa degli allenamenti ufficiali già dal 13 aprile.

Elemento centrale dell'accordo era il riconoscimento da parte della WADA dell'assenza di qualsiasi intento fraudolento: l'assunzione della sostanza era stata ritenuta involontaria e priva di effetti sulle prestazioni sportive. È stata infatti accettata la versione fornita dall'atleta, secondo la quale l'esposizione al clostebol sarebbe avvenuta a sua insaputa per negligenza del proprio *entourage*.

Dopo l'approvazione dell'accordo da parte di ITF e ITIA, la WADA ha scelto di ritirare il ricorso al TAS, sancendo la chiusura definitiva del caso sul piano disciplinare.

[LEGGI QUI](#)

Il Parlamento Europeo difende il modello sportivo europeo

Il 7 ottobre 2025 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che rafforza il Modello Sportivo Europeo (2025/2035(INI)), basato su merito sportivo, solidarietà, inclusività e integrità. Il testo, presentato dall'eurodeputato Bogdan Zdrojewski, riguardava il rispetto del diritto UE da parte delle organizzazioni sportive, in particolare sulle norme in tema concorrenza, trasparenza e non discriminazione. La risoluzione sottolinea la necessità di una giusta redistribuzione delle risorse tra sport professionistico ed amatoriale, riconoscendo lo sport come bene pubblico e non solo come attività economica. Inoltre, invitava la Commissione europea a fornire linee guida chiare su come applicare il diritto UE allo sport. La UEFA ha accolto favorevolmente la risoluzione, vedendola come un chiaro sostegno al calcio europeo basato sul merito, contro i progetti separatisti come la Superlega. Anche le leghe europee e la FIFPro (Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti) hanno apprezzato la risoluzione, che riconosce i diritti dei calciatori come lavoratori e l'urgenza di riformare i calendari eccessivi.

La risoluzione riconferma e rafforza i principi del modello europeo, caratterizzato da strutture piramidali, promozioni e retrocessioni, sport di base e solidarietà tra club, che favoriscono inclusione e mobilità. A differenza del Nord America, dove le leghe sono chiuse e l'equilibrio competitivo è garantito da redistribuzione dei ricavi e contratti collettivi dettagliati a tutela degli atleti, il modello europeo privilegia i valori sociali, la partecipazione e la crescita collettiva, bilanciando sport di alto livello e sviluppo delle attività di base.

[LEGGI QUI](#)

I nuovi Regolamenti FIFA in materia di codice etico per gli agenti sportivi e disposizioni disciplinari

La FIFA ha emanato il *FIFA Disciplinary Code* e il *FIFA Ethical Recruitment Guide* per tutelare l'*integrity* del calcio e garantire standard uniformi di correttezza, trasparenza e responsabilità. Tali regolamenti mirano a prevenire e sanzionare condotte illecite, rafforzando una governance etica del sistema calcistico e la protezione dei soggetti più vulnerabili.

- *Il FIFA Ethical Recruitment Guide*

La FIFA ha pubblicato il *Ethical Recruitment Guide*, una guida etica destinata agli agenti sportivi. Il documento, partendo degli obiettivi strategici della FIFA 2023–2027, mira a promuovere pratiche etiche nello svolgimento dell'attività tipica dell'agente sportivo, soprattutto nei confronti dei minori. La guida include strumenti pratici come un codice di condotta, checklist e linee guida, con l'obiettivo di tutelare i giovani calciatori e aumentare la trasparenza.

[LEGGI QUI](#)

- *Il nuovo FIFA Disciplinary Code*

La FIFA ha pubblicato il nuovo *Disciplinary Code* prevedendo modifiche sostanziali in particolare con riferimento alla lotta contro il razzismo. Tra le novità principali vi è l'obbligo per tutte le Federazioni affiliate di attuare un protocollo antidiscriminazione all'interno dei rispettivi regolamenti disciplinari. Il Codice prevede inoltre un significativo aumento delle sanzioni pecuniarie per le offese a sfondo razziale, innalzando il tetto massimo delle sanzioni a 5 milioni di franchi svizzeri. Le modifiche conferiscono anche a calciatori e direttori di gara il potere di identificare e segnalare attivamente i responsabili di comportamenti discriminatori e la FIFA si riserva il diritto di intervenire o presentare ricorsi nei casi in cui le Federazioni nazionali non adottino misure disciplinari adeguate, rafforzando così un modello di supervisione più centralizzato. Infine, le revisioni comprendono un quadro giuridico più chiaro per la gestione delle procedure di insolvenza e fallimento, con l'obiettivo di garantire maggiore certezza e coerenza normativa in materia di sostenibilità economica dei club.

[LEGGI QUI](#)

Multiproprietà nel calcio: la disciplina FIFA e UEFA, la giurisprudenza del TAS e le regole nazionali

Negli ultimi anni il fenomeno delle multiproprietà nel calcio (multi-club ownership, MCO) ha registrato una crescita straordinaria. Con tale espressione si fa riferimento alla situazione in cui una medesima persona fisica o giuridica, direttamente o indirettamente, esercita il controllo o un'influenza su più società calcistiche. Secondo l'analisi "Play the Game" del maggio 2024, circa 134 gruppi di investimento detengono oggi partecipazioni di controllo in 366 club a livello globale, contro appena 40 nel 2012. La diffusione di questo nuovo modello di impresa è dovuta a molteplici driver economici che spingono le società a strutturarsi in maniera differente rispetto al passato per far fronte alle nuove esigenze del mondo calcistico. In particolare, questo fenomeno permette agli investitori di diversificare il rischio imprenditoriale; creare economie di scala attraverso strutture condivise di scouting, marketing e amministrazione; massimizzare i ricavi commerciali grazie a partnership centralizzate, si pensi all'accordo decennale Puma-City Football Group dal valore di oltre 86 milioni di dollari annui, e persino di sviluppare nel modo più efficiente i giovani talenti tramite club "satellite", come avvenuto nel sistema Red Bull.

Tuttavia, questa espansione porta con sé rischi significativi per l'integrità delle competizioni. In particolare, se più club riconducibili alla stessa proprietà partecipano alla medesima competizione, si potrebbe verificare una naturale sovrapposizione di interessi che potrebbe incidere sulla concorrenza e l'equilibrio della competizione. Infatti, un unico proprietario di club diversi potrebbe essere incentivato a orientare decisioni sportive o manageriali per favorirne uno a discapito dell'altro. A ciò si aggiunge il timore di interferenze indirette sulle scelte tecniche, dalla gestione delle rose alle politiche di mercato, che possono incidere sull'indipendenza decisionale dei club. Un ulteriore profilo di rischio riguarda i trasferimenti e i prestiti intra-gruppo, che, se non adeguatamente regolati, possono generare distorsioni nella valutazione economica dei calciatori, sottrarre risorse ai club concorrenti o penalizzare i club indipendenti. Al riguardo, la UEFA, nel Benchmarking Report 2023, ha già evidenziato i rischi distorsivi derivanti da questo tipo di trasferimenti, che possono comportare restrizioni della concorrenza e permettere comportamenti elusivi volti ad aggirare il riconoscimento dei premi di formazione e solidarietà nei confronti dei club minori.

Il fenomeno in realtà non è nuovo nel panorama sportivo e, in particolare, nel settore calcistico. Ad esempio, negli anni '90, la English National Investment Company, allora titolare di partecipazioni in club come Vicenza, Tottenham e Glasgow Rangers, presentò un reclamo alla Commissione europea contro le norme UEFA sulle multiproprietà. Tuttavia, la recente rapida espansione del fenomeno ha reso necessario un crescente ricorso a interventi regolatori e giurisprudenziali.

A livello internazionale, il quadro di riferimento è delineato dallo Statuto FIFA, che all'articolo 20, comma 2, impone alle federazioni nazionali di garantire che ciascun club affiliato sia in grado di assumere decisioni in piena autonomia, senza interferenze esterne. È pertanto vietato che un soggetto eserciti, anche indirettamente, il controllo su più club qualora ciò possa compromettere l'integrità delle competizioni, la normativa FIFA lascia ampi margini di intervento alle federazioni nazionali, consentendo l'adozione di discipline più restrittive.

In occasione della prima edizione del FIFA Club World Cup, la FIFA si è trovata per la prima volta a dover affrontare il tema delle MCO nell'ambito di una sua competizione, così l'articolo 10 del Regolamento per la Coppa del mondo per club FIFA ha stabilito regole precise sulla proprietà e sul controllo multiplo dei club, con l'obiettivo di proteggere l'integrity della competizione. Viene infatti vietato che i club partecipanti abbiano legami di proprietà, controllo, gestione o influenza determinante su più società. La competenza in materia è attribuita alla FIFA Disciplinary Committee, che decide sull'ammissione dei club. Qualora due o più club non rispettino i criteri, solo uno potrà partecipare, e la FIFA deciderà quale ammettere e come sostituire l'eventuale club escluso.

In questa prospettiva si collocano decisioni recenti di particolare rilievo: il 6 maggio 2025, Club León e Club de Fútbol Pachuca sono stati esclusi dalla FIFA Club World Cup per violazione dell'articolo 10.1 del regolamento del torneo, in quanto il trust istituito dal Leon non è stato ritenuto sufficiente per escludere l'esercizio di un'influenza tra i due club.

È bene notare, ad ogni modo, che il fenomeno delle MCO era già regolato a livello europeo. Infatti, la UEFA da tempo disciplina tale realtà anche se ha progressivamente rafforzato la propria disciplina in materia, integrandola nei regolamenti delle competizioni europee per club. In particolare, l'articolo 5.01 del Regolamento della UEFA Champions League vieta a qualsiasi club partecipante di detenere partecipazioni in un altro club iscritto alla medesima competizione, di esserne

membro, di essere coinvolto nella sua gestione o amministrazione, ovvero di esercitare qualsiasi forma di controllo o influenza. Tali restrizioni si estendono anche a persone fisiche e giuridiche, inclusi fondi di investimento e holding, cui è precluso l'esercizio di un controllo o di un'influenza rilevante su più club. La nozione di controllo adottata dalla UEFA è volutamente ampia e sostanziale, ricoprendo, tra l'altro, diritti di voto di maggioranza, poteri di nomina degli amministratori, accordi tra azionisti o qualsiasi altro strumento idoneo a incidere in modo determinante sull'operatività di un club.

Alla luce di tale disposizione, qualora due o più club riconducibili al medesimo centro di controllo si qualifichino per le competizioni UEFA, solo uno potrà esserne ammesso. L'articolo 5.02 del Regolamento della UEFA Champions League stabilisce criteri gerarchici per individuare la società ammessa, privilegiando il club qualificato alla competizione più prestigiosa, quello meglio classificato nel campionato nazionale o quello appartenente all'associazione con il ranking UEFA più elevato. I club esclusi potranno eventualmente essere assegnati a competizioni di livello inferiore, purché sussistano i requisiti di ammissibilità e disponibilità di posti.

Recentemente, l'esplosione del fenomeno delle multiproprietà ha portato il Tribunale a pronunciarsi con frequenza crescente su questi temi, contribuendo in modo determinante alla definizione concreta di concetti chiave come "controllo", "influenza rilevante" e "influenza determinante", che costituiscono il fulcro delle normative FIFA e UEFA. In questo modo, la giurisprudenza ha contribuito a chiarire l'approccio sostanziale adottato dagli organismi calcistici internazionali, privilegiando la valutazione dell'effettiva influenza esercitata tra i club rispetto alla mera compagine societaria.

In questo solco si inserisce la decisione del 31 ottobre 2025 con cui il TAS si è pronunciato nel caso Crystal Palace vs. Nottingham Forest, confermando la pronuncia dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA (CFCB), che aveva escluso il Crystal Palace dall'Europa League e ammesso al suo posto il Nottingham Forest. Secondo il TAS, l'investitore John Textor esercitava un'influenza determinante su entrambi i club, in violazione dell'art. 5.01 del Regolamento UEFA sulle competizioni per club.

Nello stesso periodo, il CFCB e successivamente il TAS sono stati chiamati a decidere in due ulteriori controversie analoghe, riguardanti i rapporti tra Drogheda United e Silkeborg IF e tra Gyori ETO e FC DAC 1904. Anche in questi casi, il TAS ha confermato integralmente le decisioni dell'organo UEFA, accertando la violazione dell'art. 5.01 e disponendo l'esclusione dei club riconducibili alla medesima sfera di influenza proprietaria. Di conseguenza, il Silkeborg IF e il Gyori ETO sono stati ammessi alla Conference League 2025/2026, mentre Drogheda United e DAC 1904 sono stati esclusi.

Una prospettiva di soluzione è rappresentata dall'adozione di meccanismi di "blind trust", già sperimentata e approvata dalla UEFA nella stagione 2024/2025 nei casi che riguardavano il Girona e il Manchester City, club riconducibili al City Football Group e qualificati alla Champions League, e al Manchester United e al Nizza, club riconducibili ad INEOS e qualificati all'Europa League. In tali circostanze, le quote dei club sono state trasferite temporaneamente a trustee indipendenti, con contestuale sostituzione del management e divieto assoluto per gli UBO di esercitare qualunque forma di influenza sportiva o finanziaria. Si tratta di misure eccezionali, accettate per evitare che le proprietà fossero costrette a cedere le partecipazioni in breve tempo prima dell'inizio della nuova stagione.

Nonostante il quadro internazionale si diriga, anche grazie agli interventi della giurisprudenza, verso una maggiore uniformità, in ambito nazionale, invece, osserviamo un panorama regolamentare frammentato in quanto ogni federazione disciplina in maniera differente il fenomeno.

In Spagna, ad esempio, è vietato detenere più del 5% dei diritti di voto in due club partecipanti alla stessa competizione; in Inghilterra, la Premier League considera rilevante qualsiasi partecipazione superiore al 10%, nonché la presenza di dirigenti comuni tra più club.

In Italia la disciplina è particolarmente rigorosa. Con la riforma del 2021, la FIGC ha introdotto un divieto generalizzato di multiproprietà tra società professionistiche, impedendo a qualsiasi soggetto di detenere partecipazioni, esercitare il controllo diretto o indiretto o ricoprire incarichi dirigenziali in più club delle prime tre divisioni. L'articolo 16-bis delle NOIF estende tale divieto anche al coniuge e ai parenti fino al quarto grado, al fine di prevenire pratiche elusive mediante intestazioni a soggetti formalmente terzi. L'Articolo 7 dello Statuto della FIGC poi, prevede il divieto di avere amministratori, dirigenti o accordi non autorizzati in comune con altri club, estendendo queste regole anche al settore dilettantistico.

Focus

Dončić per Davis: ecco perché nel calcio non funzionerebbe

La *trade* NBA, del 2 febbraio 2025, che ha coinvolto Luka Dončić e Anthony Davis, ha sollevato una domanda che in Europa, e in particolare nel mondo del calcio, suona quasi paradossale: com'è possibile che due star di tale calibro siano state scambiate senza il loro consenso? E perché un'operazione simile non potrebbe mai verificarsi nel sistema calcistico europeo? Per comprenderlo è necessario guardare alle profonde differenze che separano il modello sportivo "nordamericano" da quello "europeo", due ecosistemi che rispondono a logiche regolamentari, economiche e giuridiche diametralmente opposte.

Nel modello americano, il valore primario è l'equilibrio competitivo: le leghe sono chiuse, le stesse franchigie partecipano stabilmente al campionato e la sostenibilità del sistema è garantita da strumenti come il *salary cap* e il *revenue sharing*, che redistribuisce i ricavi generati dalle realtà più forti verso quelle più piccole. L'obiettivo è mantenere l'intera lega attrattiva, riducendo il *gap* tra franchigie e regolamentando in modo centralizzato ogni aspetto dell'attività sportiva. In Europa accade il contrario: prevale l'idea che chiunque, almeno in teoria, possa ambire a vincere, e questo porta a un modello aperto basato su promozioni e retrocessioni. L'assenza di un sistema forte di riequilibrio economico, unita alla libertà negoziale dei club, genera un ambiente più competitivo, ma anche più diseguale, in cui la *governance* centrale è molto meno incisiva rispetto a quella delle leghe nordamericane.

La distanza tra i due modelli si ripercuote sul piano contrattuale. Nel sistema europeo i rapporti tra atleta e club si fondano su una struttura binaria: da un lato esiste il contratto di lavoro, dall'altro il tesseramento federale, che vincola il calciatore alla Federazione nazionale e ne regola l'idoneità sportiva. Ogni trasferimento richiede quindi non solo un accordo tra le società, ma anche la risoluzione del contratto con il club cedente e la stipula di un nuovo contratto con quello acquirente. Il consenso del calciatore è un elemento imprescindibile e non può essere aggirato, perché protetto dal diritto del lavoro e dal quadro normativo dell'Unione Europea. In Italia, ad esempio, la cessione del contratto di lavoro è ammessa solo se il lavoratore ha prestato in anticipo il proprio consenso o se tale possibilità è prevista dal contratto collettivo, ma anche in questi casi non si potrà prescindere dalla volontà del calciatore al momento del trasferimento effettivo.

Al contrario, negli Stati Uniti il mercato degli atleti è disciplinato quasi interamente dal Collective Bargaining Agreement (CBA), l'accordo collettivo negoziato tra lega e sindacato degli atleti che ha valore di fonte primaria e che stabilisce in modo dettagliato diritti, obblighi, vincoli e possibilità di scambio degli atleti. In NBA, ad esempio, sulla base del CBA, ogni atleta NBA firma l'*Uniform Player Contract*, un contratto standardizzato che incorpora le norme collettive e che lascia poco spazio alla contrattazione individuale se non su aspetti economici come stipendio e bonus. Firmando l'UPC, ogni atleta accetta preventivamente la possibilità di essere ceduto o "*traded*" da una franchigia all'altra, rinunciando quindi alla possibilità di opporsi alla cessione del proprio contratto. È questa accettazione ex ante, e non un intervento autoritativo, a permettere lo scambio di atleti senza consenso esplicito al momento della *trade*.

L'episodio Dončić–Davis mostra dunque come le due realtà non possano essere più distanti. Negli Stati Uniti la centralizzazione delle regole, la logica imprenditoriale condivisa tra le franchigie e l'efficacia vincolante del CBA rendono la *trade* uno strumento fisiologico di gestione delle rose. In Europa, invece, il rispetto della volontà individuale del calciatore, le tutele giuslavoristiche, il ruolo delle federazioni e la frammentazione normativa imposta dai singoli ordinamenti nazionali ed europei rendono tecnicamente impossibile replicare un meccanismo simile. Non si tratta di una semplice differenza culturale, ma della conseguenza diretta di due filosofie contrattuali e regolamentari opposte: un sistema, quello americano, basato sulla centralizzazione e sull'equilibrio competitivo; l'altro, quello europeo, fondato sull'autonomia negoziale del singolo atleta e sulla pluralità delle fonti normative. Due modelli inconciliabili, che spiegano perché una *trade* alla NBA nel calcio non potrà mai esistere.

Il TAS e il principio del “Field of Play”

Nel mondo dello sport, le decisioni tecniche prese durante le competizioni rivestono un ruolo centrale nella determinazione dei risultati, ma sollevano anche questioni delicate in termini di controllo e revisione. La cosiddetta “dottrina del campo di gioco” (“*Field of Play Doctrine*”), elaborata da una lunga e costante giurisprudenza del TAS, stabilisce che la valutazione degli episodi di gara spetta esclusivamente agli ufficiali competenti e che gli organi arbitrali possano intervenire solo in circostanze eccezionali, vale a dire quando i regolamenti espressamente lo consentono e quando sia provato che la decisione sia frutto di “parzialità, malizia, mala fede, arbitrarietà o errore di diritto” (TAS 2017/A/5373). Questa impostazione è confermata da una lunga linea di precedenti che ribadisce come il sindacato del TAS non possa trasformarsi in una revisione nel merito della valutazione tecnica, ma debba limitarsi a verificare l'esistenza di elementi di abuso o violazione dei principi generali del diritto. Il TAS ha inoltre chiarito che la dottrina riguarda non solo la valutazione della condotta in gara ma anche aspetti procedurali immediatamente connessi alla gestione dell'evento, come la corretta presentazione del reclamo avverso la decisione, eventualmente previsto dai regolamenti sportivi (TAS 2008/A/1641).

In questa prospettiva, il TAS ha ribadito più volte che il riesame di una decisione di campo può avvenire solo quando essa risulti arbitraria o in violazione del principio di buona fede o dei principi generali del diritto. Tale limitazione si fonda sull'idea che gli organi federali incaricati di applicare il regolamento siano, in linea di principio, in una posizione migliore rispetto a un collegio arbitrale chiamato a valutare *ex post* un episodio verificatosi durante la competizione. Questa impostazione è stata sottolineata, tra gli altri, nel caso TAS 2015/A/4208, dove il collegio arbitrale ha osservato che termini quali “*arbitrariness*”, “*bad faith*”, “*malicious intent*” o “*breach of duty*” sono usati in modo alternativo per descrivere vizi decisionali ben più gravi del semplice errore tecnico. In precedenti casi relativi ai Giochi olimpici (TAS OG 02/007, TAS OG 96/006 e TAS OG 00/013), il TAS ha inoltre chiarito che per superare la presunzione di insindacabilità occorre fornire prove concrete di un trattamento preferenziale o discriminatorio nei confronti di un atleta o di una squadra, ribadendo che non basta dimostrare che la decisione fosse errata o discutibile.

La dottrina del *Field of Play* non si applica, tuttavia, a tutte le decisioni adottate in ambito sportivo. La giurisprudenza distingue nettamente tra ciò che avviene all'interno del perimetro tecnico della gara e ciò che concerne, invece, l'interpretazione delle norme, la portata dei regolamenti o la correttezza dei procedimenti disciplinari avviati al di fuori della competizione. Un esempio significativo è rappresentato dal caso TAS 2018/A/5916, in cui il TAS ha escluso l'applicabilità della *Field of Play Doctrine* alle decisioni assunte una volta conclusa la gara, osservando che tali provvedimenti non incidono direttamente sul suo svolgimento e, per questo, non giustificano una limitazione del diritto dell'atleta a un pieno riesame.

La giurisprudenza ha precisato anche il rapporto tra la dottrina e i meccanismi di contestazione previsti dai regolamenti applicabili. Nel caso TAS 2021/A/8186 è stato confermato che una decisione di campo può essere riesaminata solo se la normativa di riferimento contempla un apposito strumento di revisione; in mancanza, la decisione resta definitiva. Si tratta di un principio già affermato in altre pronunce, in cui il TAS ha ricordato che non esiste un diritto generale al riesame delle decisioni tecniche una volta concluso l'evento, salvo diversa scelta regolamentare della federazione competente.

Ulteriori chiarimenti provengono dal caso TAS 2017/A/5373, che individua i presupposti minimi affinché la *Field of Play Doctrine* trovi applicazione: la decisione deve essere stata assunta effettivamente “sul campo” da ufficiali incaricati di applicare le regole e deve produrre effetti limitati alla gestione immediata dell'evento. Quando, però, le norme prevedono un meccanismo di riesame immediatamente successivo alla competizione, la dottrina continua ad operare, pur consentendo un controllo entro i limiti stabiliti dall'ordinamento sportivo applicabile.

Non mancano infine casi in cui il TAS ha escluso in modo esplicito l'applicazione della *Field of Play*. Nei procedimenti TAS OG 24-15 e 24-16, il Collegio ha ritenuto che la verifica del rispetto del termine di un minuto per la presentazione di una protesta non configurasse un giudizio tecnico, ma piuttosto l'accertamento di un'omissione organizzativa della federazione, che non aveva predisposto alcun meccanismo idoneo a monitorare l'applicazione della regola. In tale situazione, il riesame è stato ritenuto pienamente ammissibile, poiché la mancata attuazione del regolamento costituiva

un errore di diritto o un'arbitrarietà procedurale, e non un episodio rientrante nell'insindacabilità propria delle decisioni tecniche.

In definitiva, la dottrina del campo di gioco costituisce un principio fondamentale volto a preservare l'autonomia tecnica degli ufficiali di gara e, al tempo stesso, a garantire un controllo giudiziale efficace contro decisioni arbitrarie o viziante. La giurisprudenza più recente dimostra che il confine tra decisioni insindacabili e decisioni riesaminabili non è statico, ma dipende dalla natura del provvedimento, dal momento in cui viene adottato e dal quadro regolamentare che disciplina l'evento. È dunque essenziale che le federazioni redigano norme chiare e prevedibili, così da consentire agli atleti di conoscere con certezza l'ambito delle decisioni sottratte al controllo arbitrale e, parallelamente, di tutelare i propri diritti quando l'esito della competizione dipende non da una valutazione tecnica, ma dall'applicazione coerente e corretta delle regole.

Il meccanismo di solidarietà e l'indennità di formazione della FIFA: criticità e prospettive di miglioramento

Il corretto riconoscimento economico dell'attività formativa dei club di base rappresenta un presupposto essenziale per garantire l'equilibrio e la sostenibilità dell'intero sistema calcistico. Ogni talento nasce in un vivaio, cresce grazie all'impegno quotidiano di tecnici e dirigenti e spesso compie il salto verso il professionismo dopo anni di lavoro. Per valorizzare l'investimento dei club nella crescita dei giovani, la FIFA ha introdotto strumenti come il meccanismo di solidarietà (*Solidarity Mechanism*) e l'indennità di formazione (*Training Compensation*), concepiti per riconoscere e premiare le società che hanno contribuito alla formazione di un calciatore prima del suo approdo nel calcio professionistico.

L'indennità di formazione garantisce un compenso ai club formatori quando un calciatore firma il suo primo contratto da professionista o viene trasferito a livello internazionale prima dei 23 anni, in modo da restituire parte del valore generato dai club che investono sui giovani, promuovendo allo stesso tempo merito sportivo e sostenibilità economica. Il sistema sarebbe virtuoso, tuttavia nella pratica la sua piena applicazione resta complessa, soprattutto per le società più piccole, spesso prive delle strutture e delle risorse amministrative necessarie per gestire correttamente procedure complesse. Per migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti, la FIFA ha istituito la *Clearing House*, una piattaforma che ha l'obiettivo di centralizzare e automatizzare i pagamenti tra club anche grazie agli *Electronic Player Passports*: veri e propri passaporti dei calciatori che tengono traccia della loro carriera. Grazie a questo strumento, come emerge dal Report della FIFA Clearing House (FCH), nel 2024 sono stati pagati 156,6 milioni di dollari distribuiti a fronte di circa 350 milioni dovuti.

Nel corso del tempo la giurisprudenza internazionale ha contribuito alla regolamentazione dell'indennità di formazione chiarendo diversi punti critici ed evidenziando l'importanza di una base di calcolo chiara e di una corretta identificazione dei club beneficiari. In tema di corretta identificazione dei club beneficiari, come avvenuto nel caso tra Crystal Palace e i club statunitensi North County United/Treasure Coast Tritons (TAS 2024/A/10394), il TAS ha confermato la legittimità della richiesta dell'indennità di formazione basandosi sui passaporti elettronici dei calciatori, chiarendo che eventuali cambi di denominazione dei club non possono incidere sul diritto al compenso.

La distinzione tra calciatori professionisti e dilettanti ha creato ulteriori complessità interpretative. La FIFA considera professionista chi ha un contratto scritto e percepisce un compenso superiore alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività sportiva, inclusi benefici come vitto e alloggio, indipendentemente dalle classificazioni nazionali. Questo principio è stato ribadito in numerosi casi, tra cui il caso Torres (TAS 2024/A/10673), dove è stato chiarito che si deve tener conto di tutti i compensi da lui ricevuti, anche a titolo di vitto e alloggio, se previsti da un contratto per un calciatore come professionista, indipendente dalla normativa nazionale. In modo analogo, il William DRC Case, relativo a una calciatrice che militava in Italia, ha confermato che la classificazione del calciatore come professionista o dilettante effettuata dall'associazione nazionale non vincola la determinazione dello status ai fini del riconoscimento dell'indennità di formazione e anche compensi inferiori al "living wage", se superiori alle spese sostenute dal calciatore, rientrano nella definizione di professionista.

Un altro aspetto rilevante riguarda la possibilità per un club di rinunciare al diritto all'indennità di formazione o di sottoscrivere una rinuncia vincolante a favore del club acquirente. La giurisprudenza della FIFA DRC (DRC n. 11193766-E) ha più volte confermato che la rinuncia è ammessa, ma solo se esplicita e compiuta dal club effettivamente titolare del

diritto. Il TAS ha chiarito (richiamando il diritto svizzero) che la rinuncia deve essere chiara, volontaria e compiuta da chi ha effettivamente il diritto (TAS 2021/A/8392). Con l'introduzione della FCH, peraltro, le rinunce devono essere caricate dal club acquirente in riferimento ai club formatori e nella fase corretta del processo EPP. I club formatori non possono trasferire il diritto a terzi in quanto il diritto è strettamente legato al periodo in cui il calciatore era tesserato presso ciascun club.

In definitiva, l'indennità di formazione rappresenta un elemento essenziale per garantire giustizia sportiva e sostenibilità economica nel calcio, riconoscendo il lavoro dei club formatori e incentivando la crescita dei giovani talenti. Tuttavia, la complessità delle regole, la rigidità della piattaforma FIFA Clearing House e le differenze tra normative nazionali richiedono ulteriori armonizzazioni, al fine di garantire che ogni club, anche il più piccolo, possa ricevere tempestivamente il giusto riconoscimento per il contributo dato alla crescita dei campioni.

L'evoluzione del vincolo sportivo

Il vincolo sportivo rappresenta un istituto che ha a lungo caratterizzato il panorama sportivo italiano, regolando i rapporti tra atleti e società sportive. Tale vincolo obbliga l'atleta a rimanere tesserato per una determinata società, impedendogli di tesserarsi presso altri club senza il consenso del club di appartenenza. Tale limitazione, se da un lato serve a tutelare le società sportive contro la perdita di asset su cui sono state investite ingenti risorse, è stata a lungo criticata in quanto incide sulla libertà personale degli atleti, subordinando le loro scelte agli interessi delle società.

L'abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti è stata sancita dall'articolo 16 della legge n. 91/1981, che ha eliminato qualsiasi limitazione alla libertà contrattuale di tali atleti alla scadenza del contratto di lavoro. Da allora, gli atleti professionisti in scadenza sono liberi di negoziare i propri futuri contratti senza vincoli imposti dalle società.

Il D.lgs. 36/2021 aveva inizialmente previsto l'abolizione del vincolo sportivo anche per gli atleti dilettanti a partire dal 1° luglio 2024. Tuttavia, con l'entrata in vigore del D.L. n. 89/2024, il termine è stato prorogato di un anno, fissando la nuova scadenza al 1° luglio 2025.

Per bilanciare la soppressione del vincolo a livello dilettantistico, sono stati introdotti nuovi strumenti economici destinati a tutelare le società dilettantistiche e giovanili, il cui ruolo formativo è essenziale per la crescita degli atleti. In particolare, le Norme Organizzative Interne (NOIF) della FIGC oggi prevedono dei cosiddetti "premi di formazione" che mirano a compensare le società per il contributo formativo offerto agli atleti, garantendo un riconoscimento economico proporzionato all'impegno investito. Essi sono: il premio di tesseramento (articolo 96 NOIF); il premio di formazione tecnica (articolo 99 NOIF); il premio alla carriera (articolo 99 bis NOIF) e l'indennità di preparazione (articolo 99 quater NOIF).

Anche a livello internazionale, la FIFA prevede strumenti analoghi per tutelare le società che investono nella crescita dei giovani atleti come la *Training Compensation* e il *Solidarity Mechanism*.

Focus tax

Il Regime Impatriati nel mondo dello sport

Il nuovo regime fiscale per i lavoratori impatriati, introdotto dal D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), si presenta significativamente più restrittivo rispetto alla precedente disciplina delineata dall'articolo 16 del D.lgs. 147/2015. Sebbene la normativa si applichi anche agli sportivi (professionisti e dilettanti), la concreta possibilità di fruizione del beneficio è limitata.

Le principali novità del nuovo impianto normativo includono:

- riduzione dell'esenzione fiscale al 50% dei redditi (dal precedente 70%);
- esclusione dei redditi d'impresa;

- introduzione di un limite massimo di reddito agevolabile pari a €600.000 annui;
- richiesta di una permanenza all'estero di almeno tre anni e in Italia per almeno quattro;
- obbligo di possesso di qualifiche professionali elevate o specializzate;
- assenza di disposizioni specifiche per gli sportivi professionisti.

È stata così delineata una coesistenza tra tre distinti regimi agevolativi:

- (i) trasferimenti fino al 29 aprile 2019;
- (ii) trasferimenti dal 30 aprile 2019 al 2023;
- (iii) trasferimenti dal 2024, con eccezione per chi ha trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, che resta nel regime transitorio ex articolo 16 D.Lgs. 147/2015.

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2020, la misura di detassazione deve essere applicata uniformemente per tutto il periodo agevolato. Gli sportivi possono rientrare nel nuovo regime se rientrano nella classificazione ISTAT CP 2021 livello 3. Tuttavia, i requisiti ulteriori previsti rendono la fruizione particolarmente onerosa per questa categoria. In particolare, l'obbligo di possedere un titolo di studio superiore (almeno triennale) esclude molti atleti, spesso privi di tale requisito. Anche la richiesta di una permanenza minima in Italia per quattro anni rappresenta un limite significativo. Il beneficio si applica al 50% del reddito, con una maggiorazione al 60% in presenza di figli minori o in caso di nascite/adozioni durante il periodo agevolato, sempre con il limite annuo di €600.000.

Alla luce della complessità del quadro normativo e della stringenza dei requisiti, le società sportive dovranno effettuare un'attenta valutazione caso per caso, verificando:

- la documentazione e i requisiti soggettivi dei lavoratori;
- la corretta applicazione delle aliquote fiscali in qualità di sostituto d'imposta;
- l'eventuale superamento dei limiti reddituali previsti o del plafond *"de minimis"* per i lavoratori autonomi.

Ritenute e società di agenti sportivi in Italia: profili di inapplicabilità

Il D. Lgs. n. 37 del 28 febbraio 2021, pur essendo ancora in attesa della disciplina di attuazione e integrazione che avrebbe dovuto essere emanata entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, ha dettato una serie norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive nonché di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'articolo 3 del Decreto, nel definire l'agente sportivo, afferma che questi fornisce "servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione". La fornitura di un servizio professionale di assistenza, consulenza e mediazione per le precise finalità di cui al medesimo articolo 3 implica che l'agente sportivo, nell'esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell'ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l'apporto personale dell'agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni che regolamentano in modo compiuto l'accesso alla professione, è previsto il superamento di un esame di abilitazione, articolato in più prove, finalizzato all'iscrizione dell'agente nell'apposito Registro nazionale degli agenti sportivi. Si tratta di un vero e proprio titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, avente carattere permanente, personale e incedibile.

Alla luce di quanto sopra, e concordatamente con quanto espresso dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione 69/E/2022, l'esercizio dell'attività di agente sportivo non può che costituire esercizio di una libera professione; in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall'agente sportivo, gli stessi saranno ascrivibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR e dunque, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta saranno soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Nella particolare ipotesi prevista dall'articolo 9 del Decreto, invece, in cui l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d'impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale: in tale contesto, anche alla luce delle considerazioni espresse nella Risoluzione 69/E/2022 e considerando il quesito ivi riportato, nessuna ritenuta dovrebbe essere applicata sui compensi erogati in favore delle società di agenti sportivi, nemmeno quella

prevista dall'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, applicabile alle provvigioni corrisposte in favore di soggetti esercenti attività di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che la natura dell'attività svolta dall'agente sia quella di un libero professionista e non, ad esempio, quella di un mediatore. L'esercizio dell'attività di agente svolta in forma d'impresa commerciale non può dunque "mutarne" la natura, configurandola quale attività di mediazione/rappresentanza di commercio/procacciamento d'affari, rendendo dunque astrattamente necessario applicare la ritenuta prevista dall'articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 all'atto del pagamento dei compensi in favore delle società di agenti sportivi.

Focus diritto dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è pronunciata con crescente frequenza su questioni rilevanti nel mondo dello sport, delineando principi fondamentali riguardo al rapporto tra diritto sportivo e diritto europeo. In questo contesto occorre ricordare che nei procedimenti dinanzi alla CGUE la lingua processuale è il francese, nel quale i giudici deliberano, mentre la decisione finale è poi tradotta nelle ventiquattro lingue ufficiali degli Stati membri. In materie tecniche come il diritto sportivo, i concetti giuridici utilizzati dalla Corte non sempre sono immediatamente traducibili in modo univoco nelle diverse lingue ufficiali. La traduzione letterale può quindi attenuare o alterare la portata di termini e principi che, nel contesto originario, hanno un significato più specifico. Proprio per questo è utile adottare un'interpretazione letterale estesa che non si limiti alla versione tradotta nella propria lingua ma che consideri, quando necessario, anche il modo in cui uno stesso termine è reso nelle diverse versioni linguistiche, così da preservare il senso pieno del concetto giuridico e coglierne la portata complessiva.

La sentenza Diarra e il futuro del sistema dei trasferimenti FIFA: tra diritto UE e stabilità contrattuale

La disciplina FIFA sulla risoluzione anticipata dei contratti di lavoro sportivo ha conosciuto negli ultimi anni una trasformazione profonda, sviluppatasi attraverso un percorso giurisprudenziale che parte dai casi Webster (TAS 2007/A/1298), Mutu (TAS 2008/A/1644) e Matuzalem (TAS 2008/A/1519), sino ad approdare alla recente e dirompente decisione Diarra. Tale evoluzione ha ridefinito i criteri per la determinazione dell'indennizzo, il ruolo delle sanzioni sportive e la tutela della libertà di movimento dei calciatori, con ricadute dirette sulle strategie dei club e sulla stabilità del sistema.

Il caso Webster segnò il primo tentativo del TAS di delineare una cornice di calcolo dell'indennizzo fondato sul valore residuo del contratto e sul principio dell'interesse positivo, volto a ricostruire la situazione economica che il club avrebbe avuto in assenza della violazione. Il TAS riconobbe il diritto del calciatore di recedere unilateralmente al di fuori del periodo protetto, limitando però l'indennizzo ai danni effettivamente dimostrabili. Poco dopo, il caso Mutu confermò tale approccio, chiarendo al contempo che, ove provato un danno concreto con nesso causale diretto, il calciatore poteva essere tenuto a rimborsi molto elevati. In entrambe le decisioni il TAS richiamò l'articolo 337c del Codice delle Obbligazioni svizzero, da tempo utilizzato come norma di chiusura nelle controversie FIFA sulla quantificazione del danno.

Parallelamente, il caso Matuzalem pose un freno all'uso delle sanzioni sportive come strumento di pressione contrattuale.

Su tale sfondo si inserisce la sentenza Diarra del 4 ottobre 2024, che segna un punto di svolta nel rapporto tra sistema dei trasferimenti FIFA e diritto dell'Unione europea. La vicenda nasce dal contenzioso tra Lassana Diarra e il Lokomotiv Mosca, che aveva richiesto al calciatore un ingente indennizzo a seguito della risoluzione, che riteneva essere senza giusta causa. Le decisioni della FIFA e del TAS avevano inizialmente confermato la responsabilità del calciatore, ma Diarra aveva successivamente adito i giudici belgi sostenendo che alcune norme del RSTP ostacolavano la sua libertà. La Corte di giustizia ha esaminato i criteri del calcolo dell'indennizzo stabiliti dalla FIFA, la responsabilità solidale automatica del nuovo club, le sanzioni sportive applicate in una presuntiva procedura di rilascio dell'ITC, ritenendo tali meccanismi sproporzionati rispetto all'obiettivo della stabilità contrattuale e potenzialmente lesivi della libera circolazione dei lavoratori e della concorrenza nel mercato dei trasferimenti.

A seguito della decisione della CGUE, la FIFA ha adottato un quadro regolamentare transitorio che modifica profondamente le norme in tema di recesso dal contratto di lavoro. La responsabilità solidale del nuovo club non opera

più automaticamente ma richiede la prova della sua induzione alla violazione; anche le sanzioni sportive vengono subordinate a tale dimostrazione; l'ITC deve essere in ogni caso rilasciato entro 72 ore per evitare blocchi amministrativi; l'onere della prova grava integralmente sulla parte che invoca il danno e la compensazione si fonda in modo più rigoroso sul *"positive interest"*, inteso come la determinazione di un importo che metta la parte lesa nella posizione in cui si sarebbe trovata se il rapporto di lavoro fosse stato eseguito correttamente, ossia se il contratto fosse stato adempiuto. Le nuove regole rafforzano inoltre il ruolo del diritto nazionale nella valutazione della giusta causa e introducono un sistema probatorio più stringente, in cui la mancata collaborazione può tradursi in presunzioni negative.

Il quadro post-Diarra, rappresentato ad esempio dalla decisione Ezequiel Suárez (TAS 2018/A/5607 5608), mostra un distacco dai criteri tradizionali come le commissioni non ammortizzate o le retribuzioni future, considerati dalla Corte UE troppo vaghi e imprevedibili. Il valore residuo del contratto rimane un riferimento, ma non rappresenta più un tetto massimo né un criterio dominante. Normative nazionali, come quelle olandesi che consentono compensazioni anche superiori al valore residuo, aumentano l'eterogeneità applicativa, rendendo cruciale il consolidamento di una giurisprudenza uniforme.

Nonostante l'impatto potenzialmente destabilizzante della decisione Diarra, il mercato dei trasferimenti non ha finora subito contraccolpi significativi: i volumi economici continuano a crescere, anche nei Paesi Bassi, e non si è registrato un aumento di casi di risoluzioni unilaterali. Tuttavia, i club incontrano oggi maggiori difficoltà probatorie nel dimostrare il danno o la responsabilità di terzi e ricorrono sempre più spesso a clausole penali e *liquidated damages* per prevenire queste situazioni. Gli atleti godono formalmente di una maggiore libertà, poiché vengono meno le presunzioni che gravavano sui nuovi club, ma restano esposti a rischi economici elevati e a una certa incertezza nella quantificazione del risarcimento.

Il vero nodo irrisolto rimane infatti il metodo di calcolo della compensazione: la FIFA, come visto, segue il *positive interest*; i sindacati spingono invece per il valore residuo del contratto come criterio unico; infine, parte della dottrina propone modelli standardizzati e basati su indicatori oggettivi.

Nel complesso, la sentenza Diarra sembrerebbe aver eliminato le presunzioni più problematiche, rafforzando gli standard probatori e introducendo garanzie procedurali più solide, senza smantellare l'architettura del sistema dei trasferimenti. La FIFA prevede di pubblicare entro il 2026 una nuova versione del RSTP che dovrà armonizzare il quadro internazionale con gli ordinamenti nazionali e con il diritto dell'Unione.

Riforma dei trasferimenti: verso maggiore sostenibilità nel calcio europeo

Il 26 novembre 2025, UEFA, European Football Clubs (EFC), European Leagues e FIFPRO Europe hanno approvato una risoluzione congiunta sul funzionamento del sistema di trasferimento dei calciatori professionisti. La decisione tiene conto anche delle implicazioni derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Diarra e della successiva modifica provvisoria del quadro normativo da parte della FIFA. La risoluzione, inviata alla FIFA, contribuisce al processo di riforma globale del calcio e si inserisce nei lavori del Comitato di Dialogo Sociale Setoriale dell'UE per il Calcio Professionistico, volto a promuovere innovazioni nei trasferimenti e nei rapporti di lavoro nel contesto europeo.

Tra i punti principali della risoluzione vi sono la gestione dell'articolo 17 delle FIFA RSTP e la valorizzazione delle clausole penali per calcolare l'indennizzo in caso di trasferimento, purché non abusive. Viene inoltre ribadita l'importanza del *"periodo protetto"* per garantire stabilità, integrità delle competizioni e certezza delle regole. Il documento sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo della FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) e degli Organi Nazionali di Risoluzione delle Controversie (NDRC) e di mantenere l'*International Transfer Certificate* (ITC) come adempimento amministrativo senza gravare eccessivamente sui club.

L'obiettivo è costruire un sistema di trasferimenti equo, trasparente e conforme al diritto UE, capace di promuovere la sostenibilità economica dei club, tutelare maggiormente i calciatori e preservare l'integrità e la competitività del calcio europeo.

Il 2 dicembre 2025, la FIFA ha accolto positivamente la risoluzione europea, considerandone i principi coerenti con le proposte discusse a livello globale negli ultimi mesi. Secondo la FIFA, il contributo degli *stakeholder* europei rappresenta

un passo importante nel percorso di consultazione internazionale e nella definizione di un sistema di trasferimenti più equilibrato e trasparente. Le nuove disposizioni dovrebbero essere approvate dal FIFA Council nei prossimi mesi, segnando un importante avanzamento verso una riforma strutturale del mercato dei trasferimenti professionalistici.

[LEGGI QUI](#)

[LEGGI QUI](#)

Il caso Seraing: il TAS e la tutela dei diritti UE

La vicenda che ha coinvolto il club belga RFC Seraing rappresenta un punto di svolta nel rapporto tra l'arbitrato sportivo internazionale e il diritto dell'Unione europea. Il caso nasce dal ricorso della società contro le sanzioni imposte dalla FIFA per violazioni della normativa sul TPO (*Third Party Ownership*), confermate successivamente sia dal TAS che dal Tribunale Federale Svizzero. I giudici belgi, investiti della controversia, ritenevano di non poter riesaminare il lodo arbitrale già convalidato dalle autorità svizzere, sollevando dubbi sulla possibilità per club e calciatori di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni del TAS, soprattutto quando l'arbitrato è imposto da organismi sportivi internazionali come la FIFA.

Già l'Avvocato Generale Ćapeta nella propria conclusione del 16 gennaio 2025, aveva sostenuto che i lodi del TAS non potevano considerarsi intangibili quando sono coinvolti diritti garantiti dall'ordinamento europeo. Secondo Ćapeta, il TAS non rientra nella nozione di "giurisdizione" ai sensi del TFUE e non può sottrarre le controversie al controllo dei giudici nazionali. Richiamando precedenti come la sentenza ISU e la Convenzione di New York, l'Avvocato Generale ha distinto tra arbitrato obbligatorio e volontario, sottolineando come l'arbitrato imposto dalle federazioni sportive non possa impedire ai tribunali nazionali di verificare la compatibilità delle norme applicate con le libertà fondamentali dell'UE. Ha inoltre differenziato le controversie obbligatorie, che riguardano la validità dei regolamenti sportivi, da quelle orizzontali tra club e atleti, limitando l'impatto del suo parere alle prime.

Su questa linea la CGUE ha seguito le conclusioni, affermando che i giudici nazionali non possono essere vincolati dall'autorità di cosa giudicata di lodi arbitrali confermati da tribunali di Paesi terzi quando ciò impedisca di verificare il rispetto dei principi fondamentali del diritto europeo. La Corte ha stabilito che club e calciatori devono poter beneficiare di un controllo giurisdizionale effettivo sui lodi del TAS, anche attraverso misure provvisorie e rinvii pregiudiziali. Sebbene l'arbitrato imposto da FIFA o UEFA mantenga un ruolo centrale e garantisca rapidità, competenza e uniformità nelle decisioni, la CGUE ha chiarito che tale assetto non può prevalere quando sono in gioco diritti tutelati dall'Unione. Di conseguenza, i lodi del TAS non potranno più essere considerati automaticamente immodificabili o insindacabili né avere valore di *res iudicata* assoluta.

Questa pronuncia potrebbe aprire scenari inediti per l'assetto della giustizia sportiva internazionale. La sentenza Seraing conferma il ruolo centrale delle giurisdizioni nazionali come garanti ultimi dei diritti fondamentali europei e spinge il mondo sportivo a immaginare soluzioni nuove e più aderenti al quadro normativo dell'UE. Le possibili soluzioni potrebbero essere l'istituzione di una sede del TAS all'interno dell'Unione europea, la creazione di una sezione specializzata della CGUE per il diritto sportivo, oppure l'istituzione di una selezione di arbitri esperti in diritto UE da cui il TAS possa attingere per comporre i collegi arbitrali su questioni comunitarie, garantendo un controllo già in sede arbitrale.

Dopo la decisione c'è chi si è chiesto se l'arbitrato sportivo debba continuare a essere considerato un universo autosufficiente. Il futuro della giustizia sportiva dipenderà dalla capacità delle istituzioni sportive di conciliare autonomia e armonizzazione con il diritto dell'Unione, riconoscendo che la tutela dei diritti fondamentali non è un ostacolo, ma una condizione necessaria per rafforzare la credibilità e la legittimità dell'intero sistema.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza C- 365/23 – Sulle clausole abusive nei contratti sportivi tra professionista e consumatore

La CGUE si è espressa sulla possibilità del giudice nazionale di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita nei contratti tra professionista e consumatore.

Il caso riguardava un contratto stipulato nel 2009 tra un giovane cestista lettone (all'epoca minorenne) e una società che forniva servizi di sviluppo sportivo. Il contratto, valido per 15 anni, prevedeva che l'atleta, una volta professionista, dovesse corrispondere il 10% dei propri redditi netti (inclusi stipendi, sponsorizzazioni e diritti d'immagine) connessi all'attività sportiva alla società, a condizione che superassero €1.500 mensili. La CGUE ha stabilito che direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è direttamente applicabile al contratto in questione. Secondo la direttiva, le clausole sull'oggetto del contratto e quelle riguardanti la perequazione tra il prezzo e la prestazione possano essere sottoposte al sindacato del giudice soltanto se non formulate in modo chiaro e comprensibile, a meno che il diritto nazionale non preveda maggiori tutele per il consumatore. Inoltre, la direttiva impone un obbligo di trasparenza nei confronti del consumatore, che deve ricevere tutte le informazioni necessarie a poter valutare l'effettivo impegno economico che consegue alla sottoscrizione del contratto. In questo senso, il fatto che l'atleta fosse minorenne al momento della firma può costituire un elemento rilevante nell'analisi della validità della clausola. In conclusione, la CGUE ha stabilito che la clausola di un contratto tra un consumatore e un professionista che prevede l'obbligo di versare una percentuale dei redditi per 15 anni non è automaticamente considerata abusiva, ma la sua equità va valutata alla luce del caso concreto, delle norme nazionali e delle pratiche di mercato.

Rogon, RRC Sports e CD Tondela: il confine tra sport e diritto UE

Altri casi particolarmente rilevanti davanti alla CGUE riguardano le cause C-209/23 (RRC Sports), C-428/23 (ROGON e altri) e C-133/24 (CD Tondela e altri). Pur trattando temi di concorrenza, mercato interno e protezione dei dati, questi procedimenti hanno posto al centro l'equilibrio tra libertà economica degli agenti sportivi e interessi generali quali equità, integrità delle competizioni e tutela della salute degli atleti.

L'Avvocato Generale Nicholas Emiliou si è espresso sul trittico di casi, sottolineando che il potere di autogoverno degli organi sportivi è limitato qualora le loro norme abbiano ripercussioni significative su materie disciplinate dal diritto dell'Unione, mettendo in discussione la cosiddetta "eccezione sportiva" nella misura in cui lo sport si autoregola al di fuori del campo. Va precisato che si tratta di un parere non vincolante, che guida la Corte ma non costituisce una decisione definitiva.

Nel caso RRC, in particolare, non esiste un "outcome case": non viene fornita una soluzione diretta, ma lascia al giudice nazionale il compito di chiarire gli aspetti di diritto e di fatto per comprendere i meccanismi giuridici delle FFAR e le loro ricadute economiche. Le norme sul compenso degli agenti, pur essendo trasparenti, non fissano un limite massimo assoluto e operano come tetto dinamico, senza essere restrittive se persegono obiettivi di interesse generale, come prevenire conflitti di interesse o pratiche abusive. L'applicazione della giurisprudenza Meca Medina richiede che le regole siano necessarie, proporzionate e finalizzate a obiettivi legittimi, verificabili con prove concrete.

Nel caso Rogon, l'opinione evidenzia che il mandato delle associazioni private deve limitarsi alle attività delle imprese rappresentate, anche se i regolamenti possono incidere su attività connesse all'ecosistema calcio, dove club, federazioni, atleti, agenti e sponsor interagiscono per garantire sostenibilità e attrattività. L'attività degli agenti influenza equità e prestazioni degli atleti, rendendo legittima la regolamentazione se necessaria e proporzionata, e la partecipazione effettiva dei terzi aumenta la legittimità delle regole.

Il caso CD Tondela riguarda gli accordi "no-poach", generalmente restrittivi, ma giustificabili in circostanze eccezionali come la pandemia, quando l'obiettivo era garantire equità e integrità delle competizioni. Anche in questo contesto, il parere applica il test Meca Medina, valutando necessità, coerenza, idoneità delle regole, misure alternative meno restrittive, durata e ambito limitato dell'accordo.

Complessivamente, il parere di Emiliou sui casi RRC, Rogon e CD Tondela sottolinea l'importanza di bilanciare la libertà economica degli agenti con gli interessi generali dello sport, lasciando ai giudici nazionali il compito di valutare caso per caso la necessità, proporzionalità e legittimità delle norme adottate dalle associazioni sportive, nel rispetto delle norme dell'ordinamento europeo e segnatamente del diritto della concorrenza agli articoli 101 e 102 TFUE e dei principi della giurisprudenza Meca Medina. Pur non essendo vincolante, il parere dell'Avvocato Generale apre un dibattito senza precedenti sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e sulle possibili implicazioni per la giustizia sportiva internazionale, la cui evoluzione nei mesi a venire merita particolare attenzione da parte di tutti gli operatori del settore.

Autonomia sportiva sotto esame: l'Avvocato Generale apre alla revisione delle sanzioni sportive

Il 18 dicembre, l'Avvocato Generale della CGUE ha presentato le proprie conclusioni sul delicato tema dei rapporti tra ordinamento sportivo e diritto europeo: in particolare, sui limiti dell'autonomia disciplinare delle federazioni e l'effettività della tutela giurisdizionale per i tesserati sanzionati.

Il caso trae origine da una questione pregiudiziale sollevata dal TAR del Lazio nell'ambito di un procedimento instaurato a seguito dell'impugnazione, da parte di due dirigenti della Juventus, di una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. In particolare, ai due dirigenti erano state inflitte sanzioni di inibizione della durata di due anni dalla Corte federale d'appello della FIGC, per aver preso parte a un sistema di plusvalenze fittizie volto ad alterare i bilanci societari. Nel ricorso proposto dinanzi al TAR avverso tali sanzioni, successivamente estese a livello globale dalla FIFA, i dirigenti avevano sollevato dubbi in ordine alla conformità del sistema italiano al diritto dell'Unione europea.

Il TAR ha rilevato che l'ordinamento italiano non gli consente di annullare o sospendere le sanzioni disciplinari sportive, ma soltanto di riconoscere un risarcimento economico nel caso in cui le sanzioni non siano proporzionate. Di conseguenza, il Tribunale ha chiesto alla CGUE se tale disciplina rispetti il diritto dei tesserati a una tutela giurisdizionale effettiva e se la possibilità per le federazioni di imporre sanzioni così afflittive non incida sulla libertà di circolazione dei lavoratori.

Nelle proprie conclusioni, l'Avvocato Generale riconosce che l'ordinamento sportivo si fonda su un monopolio di fatto delle federazioni, e che proprio per questo le sanzioni disciplinari, incidendo sull'attività professionale, devono essere soggette ai principi europei. Tuttavia, tale potere non integra automaticamente una violazione dei principi fondamentali dell'Unione europea.

Il nodo centrale resta l'effettività della tutela giurisdizionale: secondo l'Avvocato Generale la tutela per i soggetti sanzionati è piena solo se il giudice nazionale è in grado di annullare le sanzioni e adottare misure cautelari, non limitandosi a garantire un risarcimento del danno. L'autonomia sportiva non può quindi sottrarre le decisioni disciplinari al controllo statale.

Ancora una volta, dunque, la CGUE potrebbe pronunciarsi con notevoli ripercussioni sul sistema della giustizia sportiva. Se la Corte confermerà questa linea, infatti, la giustizia sportiva italiana potrebbe essere chiamata a un riassetto profondo, per garantire ai soggetti sanzionati un accesso effettivo alla giurisdizione ordinaria.

Giurisprudenza

Giurisprudenza nazionale

Il TAR accoglie il ricorso della FIGC contro la sanzione Antitrust per abuso di posizione dominante

Il TAR del Lazio ha annullato la sanzione di oltre € 4.000.000 inflitta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla FIGC, riconoscendo che questa non ha abusato di una posizione dominante nell'organizzazione dei tornei giovanili. Il TAR ha accolto la ricostruzione normativa della FIGC, in particolare riguardo alla definizione di attività agonistica e all'età minima di 12 anni per partecipare alle attività di calcio giovanile, evidenziando che tale soglia è stata fissata in conformità con il Ministero della Salute, il CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana, escludendo qualsiasi intento della FIGC di limitare l'attività degli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Inoltre, il TAR ha respinto l'accusa secondo cui la Federazione avrebbe utilizzato strumenti sanzionatori per scoraggiare l'attività degli Enti di Promozione Sportiva, evidenziando che il Codice di Giustizia Sportiva garantisce la piena indipendenza, autonomia e terzietà degli organi competenti.

[LEGGI QUI](#)

Tribunale Federale della FISE – Decisione n. 16/24 – Sui provvedimenti di commissariamento adottati dalle Federazioni Sportive

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) si è espresso con riferimento al provvedimento di commissariamento di un Comitato Regionale da parte della Federazione. In particolare, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla Presidente del Comitato Regionale FISE Veneto che chiedeva l'annullamento della delibera di scioglimento e il commissariamento del Comitato Regionale Veneto per gravi irregolarità amministrative e gestionali.

Il Tribunale ha avuto modo di sottolineare, in linea con la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, l'autonomia dell'ordinamento sportivo e di conseguenza l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e la competenza esclusiva del Tribunale Federale in primo grado sulle impugnazioni dei commissariamenti dei Comitati Regionali, escludendo la competenza residuale del Collegio di Garanzia dello Sport, prevista dall'articolo 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. I provvedimenti di commissariamento, infatti, poiché concernono l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive, rientrano nella sfera di autonomia riservata all'ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell'ordinamento statale.

Nel merito, la sentenza ha affermato che il Consiglio Federale, nell'emanazione dell'atto di commissariamento, esercita un potere di c.d. "discrezionalità tecnica" e pertanto esso è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o per travisamento dei fatti. Inoltre, il carattere "plurimotivato" dell'atto di commissariamento, con più motivazioni autonome e indipendenti tra loro, fa sì che sia sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto anche dinanzi agli organi di Giustizia sportiva, in conformità ad un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.

Corte Sportiva d'appello della FIGC – Decisione n. 0179/CSA/2024-2025 – Sulla rilevanza degli elementi probatori nei casi di insulti a sfondo razziale

Con decisione del 24 marzo 2025, la Corte Sportiva d'Appello FIGC ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Cremonese, riducendo da 10 a 8 giornate la squalifica inflitta al calciatore Franco Damián Vázquez. L'episodio risaliva alla gara Bari-Cremonese del 15 febbraio 2025, quando Vázquez era stato accusato di aver rivolto un insulto a sfondo razziale al calciatore avversario Emile Mehdi Dorval. La Corte ha accolto le argomentazioni della difesa del Calciatore che ha contestato l'attendibilità degli elementi probatori, considerato che l'unico elemento accusatorio era costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, e richiamato l'impeccabile condotta tenuta dall'atleta nel corso della sua carriera.

[LEGGI QUI](#)

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Decisione n. 67/2025 – Sulla natura perentoria dei termini per impugnare

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un tecnico tesserato della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), che aveva impugnato il provvedimento di conferma della sua radiazione da parte della Corte Federale d'Appello. Il Collegio ha ribadito la natura inderogabile del termine per impugnare previsto dall'articolo 59 del Codice di Giustizia Sportiva, evidenziando che eventuali irregolarità formali nella pubblicazione della decisione non giustificano il superamento dei termini, soprattutto in presenza di comunicazione diretta al ricorrente.

La Corte ha inoltre specificato che il termine per la costituzione in giudizio della parte intimata (articolo 60, comma 1) è ordinatorio; quindi, la sua violazione non comporta l'inammissibilità, mentre i termini degli articoli 59, comma 5 e 60, comma 4 sono perentori e decadenziali, e il loro mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso incidentale o l'esclusione di memorie e istanze tardive.

La vicenda conferma l'orientamento rigoroso della giustizia sportiva in materia di rispetto delle scadenze processuali e come le comunicazioni dirette via *e-mail* al tesserato siano sufficienti a far decorrere i termini d'impugnazione, anche in assenza della pubblicazione sul sito federale.

[LEGGI QUI](#)

Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 54/2025 – Sulla responsabilità oggettiva della società per la condotta di un tesserato nonostante il patteggiamento predeferimento

La Procura Federale ha deferito la società A.S.D. Sant'Aniello Gragnano al Tribunale Federale Nazionale per responsabilità oggettiva derivante dai comportamenti del suo allenatore. Quest'ultimo, a marzo 2025, aveva inviato all'arbitro un messaggio contenente linguaggio irriguardoso, violando l'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e l'articolo 37 del Regolamento del Settore Tecnico.

Sebbene l'allenatore abbia ammesso i fatti e concordato un patteggiamento predeferimento, tale accordo non ha escluso la responsabilità oggettiva della società. Infatti, con la decisione n. 54 del 19 settembre 2025, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha chiarito che il patteggiamento costituisce un elemento rilevante per l'accertamento della responsabilità disciplinare della società per gli atti dei propri tesserati. Il Tribunale ha quindi condannato la società A.S.D. Sant'Aniello Gragnano al pagamento di un'ammenda di €300.

[LEGGI QUI](#)

Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 71/2025 – Sul principio di Safeguarding

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con cinque anni di squalifica un allenatore di una scuola calcio campana, responsabile di comportamenti gravi e inappropriati verso un calciatore di 11 anni.

Il caso rappresenta un precedente importante nella concreta applicazione del “*safeguarding*”, inteso come l’insieme delle misure volte a prevenire abusi, molestie e situazioni di rischio nei confronti dei minori e soggetti vulnerabili nel contesto sportivo. Viene inoltre riaffermata la necessità per le società e i tecnici di garantire ambienti sportivi sicuri, educativi e privi di abusi di potere, in linea con le direttive FIFA, UEFA e FIGC in materia di tutela dei minori.

[LEGGI QUI](#)

Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite – Decisione n. 49/2025 – Sulla natura del giudizio disciplinare sportivo

La Corte Federale d’Appello della FIGC, con la decisione n. 49/2025-2026, si è recentemente pronunciata sull’applicazione dell’articolo 112 del Codice di procedura civile nei procedimenti disciplinari sportivi. Il caso riguardava un allenatore sanzionato con un mese di squalifica per frasi offensive rivolte alla team manager della propria squadra. La Procura Federale aveva impugnato la decisione del Tribunale Federale, sostenendo che non fosse stata considerata una parte della contestazione e denunciando una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La CFA ha chiarito che i procedimenti disciplinari sportivi hanno una finalità punitiva e oggettiva, assimilabile al giudizio penale, e si distinguono dai procedimenti sportivi attivati su ricorso dai tesserati, più simili alla giurisdizione civile o amministrativa. Pertanto, in caso di lacune normative, è più appropriato fare riferimento ai principi del codice di procedura penale. Ne consegue che il Tribunale Federale non era tenuto a esaminare ogni singola offesa separatamente, essendo possibile una valutazione complessiva della condotta, che considera i singoli elementi nel loro insieme.

[LEGGI QUI](#)

Giurisprudenza europea

Corte di giustizia dell’Unione europea – Decisione C- 365/23 – Sulle clausole abusive nei contratti sportivi tra professionista e consumatore

La CGUE si è espressa sulla possibilità del giudice nazionale di dichiarare abusiva una clausola contrattuale inserita nei contratti tra professionista e consumatore.

Il caso riguardava un contratto stipulato nel 2009 tra un giovane cestista lettone (all’epoca minorenne) e una società che forniva servizi di sviluppo sportivo. Il contratto, valido per 15 anni, prevedeva che l’atleta, una volta professionista, dovesse corrispondere il 10% dei propri redditi netti (inclusi stipendi, sponsorizzazioni e diritti d’immagine) connessi all’attività sportiva alla società, a condizione che superassero € 1.500 mensili. La CGUE ha stabilito che direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è direttamente applicabile al contratto in questione. Secondo la direttiva, le clausole sull’oggetto del contratto e quelle riguardanti la perequazione tra il prezzo e la prestazione possano essere sottoposte al sindacato del giudice soltanto se non formulate in modo chiaro e comprensibile, a meno che il diritto nazionale non preveda maggiori tutele per il consumatore. Inoltre, la direttiva impone un obbligo di trasparenza nei confronti del consumatore, che deve ricevere tutte le informazioni necessarie a poter valutare l’effettivo impegno economico che consegue alla sottoscrizione del contratto. In questo

senso, il fatto che l'atleta fosse minorenne al momento della firma può costituire un elemento rilevante nell'analisi della validità della clausola.

In conclusione, la CGUE ha stabilito che la clausola di un contratto tra un consumatore e un professionista che prevede l'obbligo di versare una percentuale dei redditi per 15 anni non è automaticamente considerata abusiva, ma la sua equità va valutata alla luce del caso concreto, delle norme nazionali e delle pratiche di mercato.

[LEGGI QUI](#)

Corte europea dei diritti dell'Uomo – M.C. Semenya v. Swiss Confederation – Sul controllo giurisdizionale delle decisioni arbitrali e la tutela dei diritti fondamentali

Il 10 luglio 2025 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha accertato che la Svizzera ha violato il diritto a un equo processo, alla non discriminazione e alla tutela della vita privata dell'atleta sudafricana Caster Semenya. Il procedimento riguardava la legittimità del regolamento della World Athletics, che impone alle atlete con differenze nello sviluppo sessuale (DSD) la riduzione dei livelli naturali di testosterone per partecipare ad alcune competizioni femminili. Semenya aveva contestato tale regolamento dinanzi al TAS, che aveva rigettato il suo ricorso. La decisione era stata poi confermata dal Tribunale Federale Svizzero. Secondo la Corte, il TAS opera in un sistema asimmetrico in cui le federazioni sportive esercitano un potere regolamentare di tipo "pubblico", imponendo agli atleti condizioni contrattuali e clausole compromissorie. In questo contesto, la CEDU ha ritenuto che il sistema arbitrale applicato non abbia garantito sufficienti tutele procedurali e che i tribunali non abbiano esercitato un controllo adeguato sul rispetto dei diritti fondamentali, in particolare omettendo una valutazione rigorosa della proporzionalità del regolamento impugnato e delle conseguenze sul piano della *privacy* dell'atleta.

[LEGGI QUI](#)

Corte di giustizia dell'Unione europea – Causa 74/24 – Sui limiti alla diffusione dei dati personali degli atleti

Nella causa C-474/24, l'Avvocato Generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Dean Spielmann, ha espresso dubbi sulla compatibilità della normativa austriaca, che prevede la pubblicazione online dei dati personali degli atleti professionisti sanzionati per violazioni antidoping, con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR). Secondo l'Avvocato Generale, la pubblicazione nominativa, automatica e illimitata dei nomi, della disciplina praticata, della durata e dei motivi della sospensione può costituire una ingiustificata ingerenza nel diritto alla protezione dei dati personali, in violazione del principio di proporzionalità. Sebbene la finalità della norma sia quella di dissuadere dal doping e informare soggetti terzi (come sponsor o potenziali datori di lavoro), l'Avvocato Generale ritiene che misure meno invasive, come la comunicazione ristretta agli organismi sportivi o l'utilizzo di uno pseudonimo, potrebbero realizzare gli stessi obiettivi in modo più equilibrato. In conclusione, secondo l'Avvocato, una misura di pubblicazione di questo tipo è ammissibile solo se strettamente proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

[LEGGI QUI](#)

Giurisprudenza internazionale

TAS – decisione n. 2023/O/9725 – Sull’effettivo esercizio dell’attività di agente sportivo e sulla nullità delle clausole contrarie all’ordinamento sportivo

Il TAS si è pronunciato sulla validità di una clausola, inserita all’interno di un contratto di mandato sportivo italiano non in esclusiva, volta a riconoscere una percentuale in favore dell’agente sportivo a prescindere dallo svolgimento di alcuna attività. Il TAS ha sottolineato come una siffatta clausola possa assumere un valore significativo unicamente nell’ipotesi in cui il mandato sia conferito in via esclusiva, posto che nell’ambito di un mandato conferito in via non esclusiva, il calciatore ha la possibilità di avvalersi dell’assistenza contemporanea di più agenti, così come solo di alcuni o nessuno di essi. In tal caso, è chiaro come la mancanza dell’attività di uno degli agenti sarebbe giustificata dal servizio reso da uno (o alcuni) degli agenti a cui è stato conferito il mandato.

L’agente non avrebbe potuto pretendere il corrispettivo nel caso in cui non avesse compiuto alcun servizio. Diversamente, verrebbe a mancare la funzione concreta del contratto di mandato sportivo stesso, consentendo all’agente di ricevere il compenso senza svolgere né offrire alcuna attività, che verrebbe in ipotesi svolta da un altro agente sportivo incaricato dal medesimo calciatore. La clausola avrebbe fatto venir meno la causa del contratto di mandato, determinando di conseguenza la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1325 e 1418, comma 2 c.c.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2023/A/9960 Sporting Clube de Portugal v. FC Internazionale Milano S.p.A. – Sull’interpretazione delle clausole che limitano la futura cessione del calciatore nei contratti di trasferimento

Con lodo del 25 aprile 2025, il TAS ha respinto il ricorso dello Sporting CP nei confronti dell’Inter, confermando la decisione della FIFA Players’ Status Chamber (PSC) che aveva escluso l’obbligo per il club milanese di corrispondere 30 milioni di euro al club portoghese in relazione al trasferimento del calciatore João Mário al Benfica nel 2021. La controversia riguardava l’interpretazione di due clausole contenute nell’accordo di trasferimento firmato nel 2016, che prevedevano da un lato un diritto di prelazione per lo Sporting in caso di offerta scritta da parte di club portoghesi, e dall’altro un corrispettivo di € 30.000.000 in favore dello Sporting qualora il calciatore fosse trasferito, senza esercizio della prelazione, a un altro club affiliato alla Federazione Portoghese. Secondo lo Sporting, la risoluzione consensuale del contratto tra Inter e calciatore, seguita il giorno successivo dalla firma con il Benfica, costituiva un’operazione economicamente equivalente a un trasferimento e mirava a eludere l’attivazione della penale. Tuttavia, il TAS ha stabilito che le due clausole erano collegate e, pertanto, in assenza di un’offerta scritta da parte del Benfica, la clausola di prelazione non poteva considerarsi attivata e, di conseguenza, non si poteva considerare verificata la condizione prevista per il pagamento della somma pattuita.

[LEGGI QUI](#)

TAS – decisione n. 2024/A/10673 Torres S.r.l. v. FIFA & Club Atlético Independiente & Asociación Atlética Argentinos Juniors – Sul riconoscimento dello status da professionista del calciatore ai sensi delle FIFA RSTP a prescindere dalle qualifiche delle federazioni nazionali

Con decisione del 28 maggio 2025, il TAS ha accolto il ricorso presentato dalla Torres contro la decisione della FIFA relativa al passaporto elettronico del calciatore (EPP) Alexis Patricio Goglino e al conseguente *Allocation Statement*. Il Club contestava l’obbligo di corrispondere € 107.561,64 a titolo di *Training Compensation* per la sottoscrizione del primo contratto sportivo professionistico alle società che avevano formato il Calciatore. Secondo la Torres, infatti, ai fini del calcolo del *FIFA Training Compensation* non andrebbe considerata la definizione nazionale di “professionista”, bensì quella prevista dall’articolo 2 delle *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (FIFA RSTP) secondo cui è considerato professionista qualunque calciatore o calciatrice che ha un contratto scritto con un club e riceve un compenso superiore alle spese sostenute per tale attività. Di conseguenza, la Torres ha documentato che, prima del tesseramento con il club sardo, il calciatore aveva già sottoscritto contratti con club di Serie D italiani, ricevendo compensi superiori alle spese sostenute, oltre a rimborsi per vitto e alloggio, e di conseguenza, prima di arrivare alla Torres, aveva già concluso il primo contratto sportivo professionistico. Il TAS ha ritenuto ammissibili gli accordi economici conclusi tra il calciatore e le squadre in cui aveva militato in Italia come prove sullo status professionistico del calciatore prima del suo passaggio alla Torres, richiamando il principio secondo cui è preferibile, nell’interesse della giustizia, ammettere anche prove che avrebbero potuto essere prodotte in un momento antecedente al procedimento, anche nel caso in cui l’omessa produzione sia frutto della negligenza di una delle parti. Il TAS si è dunque soffermato sulla questione relativa allo status del calciatore, richiamando l’opportunità di adottare la definizione di cui all’articolo 2 delle FIFA RSTP e sottolineando come nessun altro status debba essere considerato. Pertanto, fintantoché un calciatore o una calciatrice abbiano un contratto scritto con un club e sono pagati più di quanto spendono per svolgere la loro attività, dovranno essere considerati professionisti e nessun’altra disposizione potrà rilevare ai fini della determinazione di tale status. Tuttavia, il Tribunale non si è pronunciato in modo definitivo sulla natura professionistica del calciatore, tenuto conto del fatto che gli altri club con i quali il calciatore aveva sottoscritto accordi economici in precedenza non erano parte del procedimento. Pertanto, ha annullato l’EPP e l’*Allocation Statement*, rinviando la questione al Segretariato Generale della FIFA affinché generi un nuovo EPP e un nuovo *Allocation Statement*.

[LEGGI QUI](#)

TAS – Decisione n. 2024/A/10882 Comitato Italiano Paralimpico & Giacomo Perini v. World Rowing & Erik Horrie – Sull’applicazione e interpretazione delle norme federali e sul principio del Field of Play

Il TAS ha accolto parzialmente il ricorso del Comitato Italiano Paralimpico e di Giacomo Perini, annullando la squalifica inflitta dalla Federazione Internazionale di Canottaggio (World Rowing) dopo la finale PR1 M1x dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, ripristinando il terzo posto guadagnato sul campo dall’atleta.

Perini era stato squalificato per aver portato un cellulare a bordo della propria imbarcazione anche se, come confermato dalla successiva perizia, il dispositivo non era mai stato acceso né utilizzato in quanto la WR sosteneva che il mero possesso violava di per sé il proprio regolamento.

Il TAS ha stabilito che tuttavia il regolamento della WR vieta solo l’uso o la comunicazione tramite dispositivi elettronici, non il loro semplice possesso, e ha escluso che Perini avesse ottenuto qualsiasi tipo di vantaggio competitivo. Il Collegio Arbitrale ha anche ribadito la necessità che le regole sportive siano più chiare, evitando ambiguità interpretative come quella che la WR di fatto applicava vietando il possesso di telefoni cellulari, ma permettendo agli atleti di indossare *wearable* come gli *smartwatch*. Il TAS ha stabilito inoltre che la decisione della World Rowing non rientrasse nel c.d. *field of play*, cioè nelle valutazioni tecniche di gara non soggette a revisione, bensì riguardava un procedimento arbitrale interno, con la conseguenza che la squalifica dell’atleta poteva essere riesaminata.

[LEGGI QUI](#)

TAS – Russian Ski Association, Russian Paralympic Committee & various athletes v. International Ski and Snowboard Federation (FIS) and Belarusian Ski Union Milano-Cortina & various athletes v. International Ski and Snowboard Federation (FIS) 2026 – Sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi come Atleti Neutro Individuali

Il 2 dicembre 2025, il TAS ha accolto parzialmente due ricorsi contro la Federazione internazionale sci e snowboard (FIS) riguardanti la partecipazione di atleti russi e bielorussi sotto lo status di Atleta Neutro Individuale (“*Individual Neutral Athlete*” – AIN) ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La decisione arriva a seguito della risoluzione del 21 ottobre 2025 con cui il Consiglio FIS annunciava di non volere consentire la partecipazione degli atleti russi e bielorussi come AIN agli eventi di qualificazione della FIS. I ricorrenti sostenevano che questa decisione violava gli statuti FIS e i principi di neutralità politica e non discriminazione, escludendo indiscriminatamente gli atleti in base alla nazionalità.

Entrambi i panel del TAS incaricati delle diverse cause hanno stabilito che gli atleti russi e bielorussi che soddisfano i criteri di ammissibilità AIN devono essere autorizzati a partecipare agli eventi di qualificazione FIS. Inoltre, il TAS ha accolto la richiesta degli atleti russi la richiesta di permettere agli atleti paralimpici di partecipare agli eventi FIS alle stesse condizioni di quelli di altre nazionalità, alla luce dell’assenza di un quadro AIN definito dal Comitato Paralimpico Internazionale.

La decisione apre quindi alla possibilità che alcuni atleti russi e bielorussi partecipino agli eventi di qualificazione per Milano-Cortina 2026 in qualità di AIN. La loro effettiva partecipazione dipenderà tuttavia dal superamento delle qualificazioni e dal rispetto delle condizioni previste da FIS e CIO. Tali condizioni includono l’assenza di legami con le forze armate o con agenzie di sicurezza russe o bielorusse, il divieto di esprimere sostegno al conflitto in Ucraina, l’impossibilità di prendere parte a competizioni a squadre e l’adozione di uniformi neutre. Sono inoltre esclusi l’utilizzo di bandiere o inni nazionali e il conteggio degli eventuali risultati ottenuti da tali atleti nel medagliere per nazioni.

LEGGI QUI

LCA Sport nella Legal 500 Country Comparative Guide e Legal Landscapes

Il Team Sport di LCA ha contribuito alla nuova guida Legal 500 nella parte relativa al sistema sportivo italiano, offrendo una panoramica aggiornata delle principali norme e regolamenti sportivi e dei procedimenti applicabili in Italia, con focus su *governance*, giustizia sportiva e rapporti con la giurisdizione statale.

Inoltre, LCA ha partecipato anche alla redazione dei *Legal Landscapes* di Legal 500, un documento che illustra le principali peculiarità del sistema sportivo italiano nel contesto comparato, fornendo un quadro sintetico ma completo della struttura normativa e organizzativa del settore.

- [Legal 500 Country Comparative Guide](#)
- [Legal 500 Legal Landscapes](#)



Le nostre pubblicazioni

- La sentenza Diarra e il futuro del sistema dei trasferimenti nel calcio: confronto tra principi europei e norme FIFA
Federico Venturi Ferriolo, Adele Sodano, Lorenzo Vittorio Caprara, Martina Cannata
[Lavoro Diritti Europa](#)
- I segreti dell'affare Dončić, la “trade” del secolo in NBA
Federico Venturi Ferriolo, Lorenzo Vittorio Caprara
[Il Foglio](#)
- How player trades work in European Football v in the NBA – who has more power?
[LawInSport](#) 23/06/2025
- 2025 Serie A Collective Bargaining Agreement – Key Changes & Innovations Explained
[LawInSport](#) 20/11/2025
- Ora è possibile il riesame sull'arbitrato sportivo
[Il Sole 24 ore](#) 30/08/2025
- Structured Finance in Italian Football
[Football Legal](#) 28/11/2025
- Nel calcio c'è il mercato. Ma come funziona negli altri sport?
[La Gazzetta dello Sport](#) 15/12/2025

I nostri premi



I nostri eventi

- Convegno Università Cattolica del Sacro Cuore: Le Olimpiadi nel prisma del diritto: ordinamento sportivo, contratti, responsabilità e arbitrato
 - Conferenza in Bocconi – GAME, SET, LAW: INSIDE SPORTS JUSTICE
 - Federico Venturi Ferriolo modera l'incontro tra Pippo Ricci, capitano dell'Olimpia Milano, e Francesco Costa, giornalista e direttore del Post per la presentazione del libro "Volevo essere Robin"

